



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione .1.b.1.3- Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

FAQ

MISURA RICERCA COVID19

Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.

LINEA 2 FESR – Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

(istituita con DGR n. XI/3015 del 30/03/2020 e DGR n. XI/3038 del 6/04/2020

approvata con DDUO n. 3953 del 31/03/2020 e DDUO n. 4189 del 6/04/2020)

QUESITI E RISPOSTE (FAQ AGGIORNATE [al 9 aprile 2020](#))

Indice

1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO E NUMERO DEI PROGETTI A CUI SI PUO' PARTECIPARE	3
2. SPECIFICHE PROGETTO	6
3. SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI	9
4. INTERVENTO FINANZIARIO CONCEDIBILE	12
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA PRESENTARE	13
6. ISTRUTTORIA	14
7. SPECIFICHE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	15

1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO E NUMERO DEI PROGETTI A CUI SI PUO' PARTECIPARE

1.1 Per il bando Covid-19 Linea 2, il limite di partecipare ad un unico progetto per ambito di intervento si applica solo al capofila o anche al partner? in caso di ricezione di più domande contenenti il medesimo soggetto, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base all'ordine cronologico di presentazione" Si intende che ogni soggetto potrà presentare un solo progetto? Qualora ne presenti più di uno su ambiti diversi verrà accettato solo il primo in ordine d'arrivo o il primo in ordine d'arrivo per ogni ambito?

Nel caso della Linea 2 ciascun soggetto (identificato da un univoco codice fiscale) può fare parte di un solo partenariato in relazione ad un medesimo ambito. I soggetti richiedenti possono quindi presentare più domande su diversi ambiti, ma non nel medesimo ambito. Uno stesso soggetto (identificato da univoco codice fiscale) può fare parte al massimo di un partenariato per ambito della linea 2, ossia può presentare una sola domanda valutabile e pertanto essere ammesso su un solo progetto per AMBITO, fino a un massimo di 7 progetti sui 7 ambiti: A), B), C), D), E), F), G. Nel caso in cui sia presentata più di una domanda sarà valutata solo al prima presentata in ordine cronologica e le altre saranno considerate non ammesse.

1.2 In merito al bando pubblicato di recente per l'emergenza COVID-19, potrei chiedere dove si può consultare la normativa nazionale a cui fate riferimento a p. 22 punto c), in cui si definisce in quali casi un organismo di ricerca privato si può considerare "in difficoltà"?

Il requisito di "impresa in difficoltà" è richiesto solo per i soggetti "impresa" (si veda la versione aggiornata del bando).

Si riporta per le imprese la definizione del reg. UE dell' art.2.18 che disciplina questo requisito:

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione".

1.3 Devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI?

Come indicato al paragrafo 4. **SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA** della Linea" possono presentare domanda i partenariati composti da almeno un'impresa (grande, media o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati. Il partenariato deve essere composto da almeno due partner.

1.4 Le imprese e/o gli OdR componenti il partenariato devono soddisfare determinati parametri economico-finanziari che è opportuno verificare prima della presentazione della domanda?

Si richiama il paragrafo **4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA** della linea 2 della Misura nel quale sono indicati i requisiti che devono possedere ciascun partner e il paragrafo della parte generale della Misura C. **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** in cui sono elencati i documenti che devono essere presentati in riferimento a ciascun partner.

1.5 Tra i partner di progetto può partecipare un Comune?

Come indicato al paragrafo **4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA** della linea 2 della Misura si rivolge a partenariati composti da **imprese** (GI, MPMI) e da **organismi di ricerca** pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS, ASST.

Si ricorda che i soggetti beneficiari devono possedere tutti i requisiti indicati nel suddetto paragrafo.

Per la definizione di Impresa si rimanda all'Allegato I al Reg. EU n. 651/2014 che prevede all'art.1 che *“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”*.

Tra i requisiti dei partner impresa indicati nel suddetto paragrafo si richiama in particolare il punto a)

- a) **per le imprese** essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese; avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di trasmissione della richiesta di erogazione: le attività del progetto devono essere realizzate presso tale sede. Inoltre non devono essere in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014) e in regola con la normativa antimafia e il DURC.
- b) **per gli organismi di ricerca di natura sia pubblica che privata** (definiti in base agli orientamenti comunitari), ivi compresi le ASST, avere una sede operativa che può essere anche extra-lombarda e essere in grado di svolgere attività di ricerca fondamentale e/o applicata (ricerca industriale o di sviluppo sperimentale), e a tal fine dovranno allegare alla domanda documentazione comprovante che il soggetto eroghi attività di ricerca di base o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.), eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana. Inoltre devono essere in regola con la normativa antimafia (solo i soggetti privati) e il DURC.

Per la definizione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si rimanda all'art. 2 (Definizioni) punto 83) del Regolamento n. 651/2014.

1.6 La nostra società sviluppa attività di ricerca con istituti di Ricerca in Brasile e Germania possiamo presentare una domanda in partenariato con questi istituti di ricerca?

Premessa la necessità di verificare la forma giuridica degli Istituti di Ricerca nello Stato in cui gli stessi risiedono e il tipo di attività svolte nel progetto (la Linea 2 finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da partenariati di imprese con organismi di ricerca), con riferimento alla Linea 2, attivata a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 si specifica che:

- la partecipazione di un Istituto di Ricerca extra UE al progetto può avvenire (ed essere riconosciuta) nell'ambito di un contratto di collaborazione/contratto di ricerca/fornitura di servizio tra l'Istituto e il partner proponente, che lo stesso valorizzerà nell'ambito della voce di costo "altri costi ammissibili" (art. 28 della Comunicazione UE 2014 198/01 se collabora con un organismo di ricerca partner e art. 25 del reg. UE 651/2014 e collabora con un'impresa partner);
- la partecipazione di un Istituto di Ricerca UE può avvenire anche in partenariato ai sensi e alle condizioni dell'art. 70 del Reg. 1303/2013 che stabilisce che sono ammissibili le operazioni ubicate all'interno del territorio dell'Unione Europea.

1.7 Una nostra impresa associata interessata al bando in oggetto, non ha chiaro come poter individuare i potenziali partner organismi di ricerca italiani con cui presentare domanda sulla linea 2.

L'impresa a seconda dell'ambito prescelto potrà contattare altri organismi di ricerca, quali ad esempio università, IRCCS, enti di ricerca o ASST interessate o sulla base di rapporti già in essere o sulla base di competenze di cui è a conoscenza.

Si riportano a titolo esemplificativo ma non esclusivo dei siti consultabili per i soggetti italiani:

UNIVERSITA'

<https://www.cru.it/atenei-e-rettori-cru/atenei-per-regione.html>

IRCCS

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ssn

ENTI DI RICERCA PUBBLICI

<https://www.miur.gov.it/enti-pubblici-di-ricerca>

OPEN INNOVATION

<https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/>

ASST

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territoriali>

2. SPECIFICHE PROGETTO

2.1 A quanto ammonta il valore minimo del progetto affinché possa essere presentato?

L'investimento minimo del progetto (importo ottenuto dalla somma delle spese ammissibili) è pari a euro 300.000,00.

2.2 Le spese ritenute non ammissibili contribuiscono a raggiungere il limite minimo di 5 milioni di valore del progetto?

No, il valore del progetto è dato dalla somma delle spese ritenute ammissibili, definite sulla base di quanto disciplinato dalla linea 2 della Misura e nello specifico come disciplinato al paragrafo 3. SPESE AMMISSIBILI spese, sostenute per la realizzazione del progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, riferibili alle categorie di seguito indicate:

- Spese di personale, riconosciute mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari);
- altre spese ammissibili, calcolate con un tasso forfettario pari al 40% dei costi di personale ammissibili.

2.3 I progetti possono essere sviluppati in altre regioni?

No. I progetti devono essere realizzati in Lombardia (è fatta eccezione solo per le attività svolte dall'organismo di ricerca extra lombardo che può fare parte del partenariato) e devono avere ricaduta sul territorio di regione Lombardia.

2.4 Quali settori sono ammessi per le aziende beneficiarie? E' ammessa solamente l'industria o anche il commercio?

Come indicato nella Linea 2 della Misura paragrafo 4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA della linea 2 della Misura le imprese beneficiarie non possono essere operanti **nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014**. Sono settori esclusi:

- gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
- gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche,
- gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
- gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE.

2.5 E' previsto un finanziamento a fondo perduto di massimo 1 milione per progetto ma le spese che dovranno sostenere i partners per il progetto vengono anticipate e poi rimborsate qualora il progetto dovesse risultare vincitore?

L'agevolazione sarà erogata ai soggetti beneficiari secondo quanto previsto al paragrafo 7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO in un'unica soluzione a saldo.

I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammissibili) pari ad almeno 300.000,00 euro (trecentomila/00).

Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a euro 1.000.000,00 (un milione milione/00).

L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:

Imprese: 40% delle spese ammesse,

Organismi di Ricerca: 60% delle spese ammesse.

Le spese eventualmente sostenute in carenza di concessione, restano nell'esclusiva responsabilità dei partenariati.

2.6 A che area o settore devono afferire i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale?

Rispetto alla tipologia di progetti finanziabili i progetti devono svilupparsi nell'area di Specializzazione della "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione" S3 (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017) "industria della salute ed essere riferiti ad uno dei seguenti ambiti:

- A. sviluppo di **studi di virologia** che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- B. sviluppo di **terapie e di procedure** (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le

terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;

- C. sviluppo della **diagnostica**, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l'efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici;
- D. sviluppo di **studi di popolazione** che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- E. sviluppo di **prototipi di DPI** riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta;
- F. sviluppo di **strumenti software e servizi a supporto dell'individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2**, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;
- G. sviluppo di misure atte a proteggere gli **individui fragili** e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, individui associati a stati di immunodepressione come neoplasie.

2.7 Vorrei sapere la differenza sostanziale tra linea 1 "ricerca fondamentale" e Linea 2 "Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale" se facciamo riferimento all'ambito B).

Le riportiamo le definizioni di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in base agli orientamenti comunitari citati nella Misura, reperibili anche nel Regolamento (UE) 651/2014 all'Articolo 2, numeri 84, 85 e 86:

- ✓ **«ricerca fondamentale»**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ✓ **«ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- ✓ **«sviluppo sperimentale»**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è

necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Si fa presente che i progetti devono tenere conto anche **delle caratteristiche descritte al paragrafo 1 del bando (sezione Linea 2 della Misura).**

3. SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI

3.1 Una società che parteciperebbe attraverso il lavoro dei 2 soci che non hanno emolumenti, è possibile adottare l'attribuzione forfettaria dei 30 euro/ora dichiarando le loro ore lavorate sul progetto o meno.

Gentilissimo, la rendicontazione delle spese di personale è ammissibile valorizzando le rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca.

Le specifiche relative alla rendicontazione sono rese disponibili nelle Linee guida di rendicontazione, di cui si riporta un estratto:

Le prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore dell'impresa/OdR.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciute come spese del personale a condizione che:

- ✓ l'incarico relativo al Progetto di R&S sia direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale e sia stato preventivamente conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del CdA o atto analogo);
- ✓ l'atto di conferimento precisi la durata dell'incarico, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;
- ✓ attività e compensi di Progetto risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
- ✓ sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza etc.);
- ✓ l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.
- ✓ per i titolari, soci e amministratori che lavorano presso l'impresa/OdR in qualità di lavoratori dipendenti non è richiesta la suddetta documentazione specifica.

3.2 Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e non oltre la data di conclusione indicata al paragrafo 2". Quindi i pagamenti dovrebbero essere effettuati subito, o c'è almeno la possibilità di pagare (es) i medici entro tot giorni dopo la prestazione?

Le specifiche relative alla rendicontazione sono rese disponibili nelle Linee guida di rendicontazione. Si precisa che le ore di lavoro, attestate da timesheet, devono essere prestate tra la data di presentazione della domanda e la data di conclusione del progetto

(massimo 30/10/2020). Non è necessario esibire la quietanza nel periodo di vigenza del progetto.

3.3 In fase di rendicontazione, sarà possibile rendicontare l'importo delle altre spese ammissibili' in maniera forfettaria, pari al 40% dei costi totali di progetto, o verrà chiesto un dettaglio di tutti i documenti di spesa? Nel secondo caso, possono essere considerate ammissibili le spese generali e l'acquisto di beni inventariabili necessari per il progetto (per l'intero importo e non solo per il periodo di ammortamento)?

Gli "altri costi ammissibili" essendo forfettari non dovranno essere rendicontati con nessuna pezza giustificativa. L'importo è riconosciuto forfettariamente in misura proporzionale alle spese di personale rendicontate e ammesse in fase di validazione della rendicontazione.

Le specifiche relative alla rendicontazione sono rese disponibili nelle Linee guida di rendicontazione pubblicate nella pagina del portale regionale dedicata alla Linea 2 della Misura.

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/call-covid-19/call-covid-19/lut/p/z1/iZDLDoIwFEW_iMv0lqVLBCRFiQ9EsRvToGITBGiIC7_ebsXn7CY5d27mglQcZk16XapON7WqzL6XzoG7oUCCNF5Mulvexg8ZJSIF6sDuGXBX6Yl6QRSWzGelSwLynzx-GA_v38B5Pfr8a8CY4DeEi8pQbaqu1i6PieQe-Wpbyv1N5Y05IWgKatoen20CB-u05CDjITipsMWMQ84cWf0BWCJb5Tao4BuUxKNxkPgieVff7bXLMv8wkXWiwAeVx8VAII/

3.4 Nella Linea 2 (RI e SS), si riporta che deve essere previsto un "investimento minimo di spese ammissibili pari a € 300.000,00". Con questo si intende:

A) minimo dei costi ammissibili del progetto

(ossia come 100%, inclusi il 40% in autof+60% di finanziamenti richiesti)

B) minimo degli autofinanziamenti/cofinanziamenti complessivi? (da cui si desumerebbe che se questi 300K rappresentano il 40% in autofinanziamento da parte del consorzio, allora l'intero progetto avrà almeno un costo complessivo di 750.000, è corretto?)

Gentilissimi con costo minimo pari a 300.000 euro si intende il totale delle voci di costo ammissibile per progetto sommando i costi ammissibili di tutti i partner.

A titolo esemplificativo si fornisce il seguente esempio di progetto con piano dei costi ammissibile:

	Spese personale	Altri costi ammissibili	Totale budget
Partner 1	100.000,00	40.000,00	140.000,00
Partner 2	50.000,00	20.000,00	70.000,00
Partner 3	70.000,00	28.000,00	98.000,00
	220.000,00	88.000,00	308.000,00

3.5 "Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre la data di conclusione indicata al paragrafo 2." Mentre nella tabella riassuntiva a pag. 30 è riportato nella linea:

"Entro il 30/10/2020 dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione del contributo: realizzazione del progetto" Le spese ammissibili possono essere comunque considerate valide dalla data di presentazione della domanda, o a partire dalla data del provvedimento di concessione sul Burl?

Le spese SONO ammissibili dalla data di presentazione della domanda alla data di conclusione del progetto: massimo 30/10/2020. Ciò vuol dire che le spese di personale,

attestate dai timesheet, devono essere riferite ad attività svolte a partire da quella data ed entro la data del 30/10/2020, data massima per la conclusione delle attività di progetto.

Le specifiche relative alla rendicontazione sono rese disponibili nelle Linee guida di rendicontazione pubblicate nella pagina del portale regionale dedicata alla Linea 2 della Misura.

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/call-covid-19/call-covid-19/lut/p/z1/IZDLDotwFEW_iMv0lqVLCRFiQ9EsRvToGITBGiIC7_ebsXn7CY5d2mgIQcZk16XapON7WazL6XzoG7oUJCNEF5Mulvexg8ZJSIF6sDuGXBX6vl6QRSwzGeISwLynzx-GA_y38B5Pz8a8CY4DeFj8pQbaqu1i6PieQe-Wpby1N5Y05IWqKqtoen20CB-uO5CDjTjpsMWMQ84cWf0BWCJb5Tao4BuUxKNxkPgjeVff7bXLMw8wkXWjwAeVx8VA!!/

3.6 I costi ammissibili, sono di personale e, per il 40% del personale, su altre spese: il personale che partecipa al progetto può essere personale non dipendente dell'azienda? ossia personale con contratto annuale di consulenza? Se si c'è un limite al coinvolgimento di personale non dipendente? O è necessario che al progetto partecipino anche dipendenti dell'impresa? 2. la voce altre spese contiene: consumabili e anche attrezzature?

1. In linea generale le spese di personale possono comprendere anche il personale non dipendente purché impiegato direttamente (non esclusivamente) nelle attività di progetto. Si riporta di seguito un estratto dalle Linee guida di rendicontazione (approvate con decreto n. 4237 del 7/04/2020 pubblicate nella pagina del portale regionale dedicata alla Misura) cui fare riferimento per i dettagli.

Le Spese di personale sono riconosciute mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari).

Come spesa di "personale" è possibile rendicontare:

- personale in organico e con contratto a tempo determinato o indeterminato direttamente impegnato nelle attività del Progetto di R&S;
- apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti il Progetto di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo;
- lavoratori in somministrazione;
- Personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa (soggetti esterni al Partenariato) presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che:
 - il costo del personale messo a disposizione deve essere sostenuto dal Partner e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione.
 - solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale a fronte di un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S oggetto di finanziamento e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto.
- prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore dell'impresa/OdR.

2) La voce “altre spese ammissibili” sono riconosciute a titolo forfettario, come quota aggiuntiva rispetto alle spese di personale, in una misura percentuale fissa di quest'ultime. Non è quindi previsto un elenco di spese ammissibili o meno, si tratta di un importo riconosciuto a titolo forfettario, onnicomprensivo dei vari altri costi sostenuti per le attività di progetto, e che non necessita di rendicontazione specifica.

3.7 Necessitiamo un chiarimento riguardo la voce Spese ammissibili del bando in oggetto LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020). Spese ammissibili: Spese di Personale e Altri costi ammissibili. Ci chiediamo se:

- **dato 100% Spese di Personale, la voce Altre Spese deve essere il 40% delle Spese di Personale**
- **oppure dato 100% del tot. delle Spese, il 60% è Spese di Personale e il 40% Altre Spese**

Vale la prima fattispecie da voi indicata ossia: dato 100% Spese di Personale, la voce Altre Spese deve essere quantificata in misura pari al 40% delle Spese di Personale.

Di seguito un esempio esemplificativo:

Partner	Investimento ammissibile	%
spese di personale	200.000,00 euro	
altri costi ammissibili	80.000,00	40% di A- quantificate a forfait
Totale budget per partner	280.000,00	Totale ammissibile

Poiché la voce di costo B) è quantificata a forfait, per tale voce non è richiesta la produzione di giustificativi in sede di rendicontazione delle spese. La spesa ammissibile finale per la voce di costo B) sarà quantificata in misura forfettaria del 40% delle spese di personale rendicontate e validate.

4. INTERVENTO FINANZIARIO CONCEDIBILE

4.1 Il finanziamento di Regione Lombardia è un contributo a fondo perduto?

Sì, si tratta di contributo a fondo perduto, le cui percentuali variano a seconda della tipologia del Partner: per le imprese è pari al 40% delle spese ammissibili, per gli organismi di ricerca che non svolgono attività economica nell'ambito del progetto finanziato, è pari al 60% dell'investimento ammissibili.

4.2 Oltre al contributo a fondo perduto della Regione Lombardia è previsto anche un finanziamento o tutti i costi rimanenti sono a carico dei soggetti partecipanti?

Non sono previsti ulteriori finanziamenti: i soggetti proponenti devono cofinanziare e garantire la quota non coperta dal contributo a fondo perduto regionale.

4.3 Il finanziamento regionale è in regime de minimis?

Nel caso degli organismi di ricerca si tratta di NON AIUTO di Stato mentre nel caso delle imprese partner si tratta di un aiuto in esenzione comunicato alla Commissione Europea in

base al Regolamento UE 651/2014 (codice dell'AIUTO SA.56958) e non di un aiuto minore come invece è il regime de minimis.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

5.1 Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa "Bandi Online" (accessibile da www.bandiservizi.it) a partire dalle ore 14.00 del 6 aprile 2020 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 aprile 2020.

5.2 Dove si trova la modulistica per la predisposizione della domanda (scheda progetto, cronoprogramma etc)?

La modulistica è disponibile sulla piattaforma bandi online <https://www.bandiservizi.it>. Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line, così come indicato al paragrafo C "Presentazione delle Domande" della parte generale Misura.

Lo screenshot del modulo di adesione contenente l'anteprima delle videate che dovranno essere compilate a sistema è scaricabile anche nella pagina del portale dedicato alla Misura consultabile al seguente link.

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/call-covid-19/call-covid-19/lut/p/z1/zDLdDolwEEW_iMy0lqVLBCRFiQ9EsRvToGITBGiIC7_ebsXn7CY5d27mglQcZk16XapON7WqzL6XzoG7oUCCNF5Mulvexg8ZJSIF6sDuGXBX6yl6QRSwzGelSwLynzx-GA_v38B5Pz8a8CY4DeEi8pQbaqu1i6PieQe-Wpbyv1N5Y05lWqKatoen20CB-u05CDijTjpsMWMQ84cWf0BWCJbSTao4BuUxKNxkPgieVff7bXLMv8wkXWiwAeVx8VA11/

5.3 Il Bando si riporta che i partenariati dovranno presentare una domanda corredata da: (...) oltre all' "Accordo di partenariato, sulla base del format fornito, sottoscritto con firma elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun componente del partenariato, con indicazione del partner individuato come capofila e dei ruoli di ciascun partner nell'ambito del progetto". Confermate che è sufficiente l'accordo di partenariato da firmare in fase di proposta e che in caso di finanziamento non sarà necessario attivare una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)?

Si conferma che oltre agli altri documenti richiesti è sufficiente allegare l'accordo di partenariato. La costituzione in RTI non è richiesta. L'accordo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge e la documentazione comprovante i poteri di firma deve necessariamente essere allegata alla domanda di agevolazione) di ciascun partner del partenariato.

5.4 Per un progetto della Linea 2 i cui beneficiari chiedono un contributo inferiore a 150.000 euro ciascuno, è sufficiente produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA? Oppure occorre produrre le dichiarazioni relative ai familiari conviventi di tutte le persone sottoposte a verifica?

Per quanto riguarda le verifiche antimafia, sarà necessario produrre, per i soggetti tenuti, la documentazione necessaria a consentire alla Regione la verifica della regolarità rispetto alla normativa Antimafia, ossia le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti l'informazione con la dichiarazione dei familiari

conviventi (nel caso di richiesta di contributo per ciascun partner superiore a 150.000,00 euro) oppure la comunicazione (nel caso di richiesta di contributo per ciascun partner inferiore a 150.000,00 euro) compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale le imprese.

A titolo esemplificativo si allega il link alla Prefettura di Milano

Per Informazione antimafia (in calce al link sono presenti i moduli)

<http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Informazioni-47468.htm>

Per comunicazione (in calce al link sono presenti i moduli)

<http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Comunicazioni-43272.htm>

5.5 Dopo aver fatto l'accesso al mio profilo come cittadino sul sito della Regione, alla pagina per presentare le domande <https://www.bandiservizirl.it/>. non vedo nel bando (né per la Linea 1 né per la Linea 2) il pulsante verde NUOVA DOMANDA, per aderire. Questo non succede per tutti i bandi disponibili, ma solo per alcuni, tra cui il bando in oggetto. La domanda può essere inserita con un profilo da cittadino o bisogna necessariamente registrarsi con il codice fiscale dell'ente pubblico o privato che applica?

Gentilissimo per poter presentare la domanda sulla Linea 1 o sulla Linea 2 della Misura deve essere profilato con profilo non di cittadino ma di soggetto giuridico. La Misura è rivolta esclusivamente a impresa o organismo di ricerca e pertanto solo profilandosi con uno di questi profili può visualizzare il modulo e sottomettere la domanda.

<https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/bandi>

<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/call-covid-19>

Nella pagina del sito istituzionale di Regione Lombardia dedicata alla Misura è scaricabile il manuale per profilarsi correttamente.

<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/call-covid-19>.

6. ISTRUTTORIA

6.1 Le domande vengono valutate a sportello oppure l'ordine di invio non incide sulla valutazione?

La linea 2 della Misura non è a sportello ma a graduatoria: la fase di valutazione della domanda consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito e i progetti per essere ammessi devono superare la soglia minima di 60 punti su 100.

Considerato che ciascun soggetto (identificato da un univoco codice fiscale) far parte di massimo un partenariato per ambito, può cioè partecipare alla presentazione di massimo 7 progetti, solo nel caso non vengano rispettati tali vincoli sul numero di progetti presentabili, ovvero i soggetti presentino un numero di progetti superiore al limite previsto, verrà applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, come

risultante dal numero di protocollo, e in tal caso quindi verrà valutata solo la prima domanda presentata e le altre domande saranno considerate inammissibili.

7. SPECIFICHE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

7.1 SPESE DI PERSONALE. Quando sarà disponibile il template dei Timesheet da utilizzare? Nelle linee guida di rendicontazione si segnala per ciascun lavoratore dovrà essere caricato un TS individuale [...] come da format fornito da Regione Lombardia. Verrà quindi fornito a breve un modello specifico da utilizzare per tracciare le ore mensili lavorate e imputate al Progetto?

Il format di timesheet sarà messo disponibile presso il portale regionale nella sezione relativa al Bando e sarà messo a disposizione su Bandi Online nel modulo rendicontazione.

7.2 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI PERSONALE: Alcune tipologie di personale coinvolte nel progetto (es. borsisti, co.co.co., ecc.) non sono tenute alla timbratura di entrata e di uscita a causa delle caratteristiche del contratto stesso. Possono essere rendicontate, con un massimo di 1.720 ore/anno?

La rendicontazione delle spese relative al personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 23/12/2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a € 30,58 per i partner imprese ed a € 35,47 per i partner Organismi di Ricerca, fino ad un massimo di 1.720 ore annue imputabili per addetto, frazionate per i mesi del progetto che deve concludersi entro il 30/10/2020.

I costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza a tale voce di spesa sono gli apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo. Per ciascun lavoratore, a pena di inammissibilità della relativa spesa, dovrà essere caricato in allegato un timesheet individuale, che riporta il dettaglio delle ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto dal dipendente e, con firma telematica, dal Legale Rappresentante (o eventuale soggetto delegato dallo stesso avente potere di firma). (vedasi anche FAQ n. 7.1 per il format).

7.3 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI PERSONALE: Nelle linee guida di rendicontazione relative alle spese di personale non vengono espressamente citati i contratti di lavoro autonomo libero professionali. Questa tipologia contrattuale può essere rendicontata in questa voce di costo?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l'articolo "Spese di personale (voce di costo A)" delle Linee Guida di Rendicontazione indica, tra i costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza tale voce di spesa, apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto

di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo. Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza (si veda il paragrafo delle Linee Guida di rendicontazione).

7.4 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI PERSONALE: Uno dei ricercatori indicati nel team di una Università extra-lombarda partner del progetto potrebbe trasferirsi a breve in un'altra sede universitaria, ma vorrebbe ugualmente continuare a collaborare al progetto recandosi nella sede dell'Università partner mediante una specifica convenzione. È possibile poi rendicontare le ore di questo ricercatore, mantenendolo così nel gruppo di lavoro?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, paragrafo "Spese di personale (voce di costo A)" delle Linee Guida di Rendicontazione prevedono che, tra i costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza tale voce di spesa, vi siano quelli per il quali vi sia un chiaro rapporto di lavoro tra il beneficiario del finanziamento e il lavoratore, ad eccezione per il personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa (soggetti esterni al Partenariato) presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che:

- ✓ il costo del personale messo a disposizione deve essere sostenuto dal Partner e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;
- ✓ le attività siano direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale a fronte di un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S oggetto di finanziamento e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto.

7.5 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI PERSONALE: il personale impiegato per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito della Linea 2 della Misura COVID 19 afferente a un partner lombardo ha una risorsa assunta su una sua sede extra-lombarda. Altro caso potrebbe essere quello in cui il partner decidesse di assumere una risorsa per lo svolgimento del progetto su un'altra sede presente sul territorio italiano (non in Lombardia). Anche quest'ultima risorsa lavorerebbe presso la sede di assunzione e, al contempo, farebbe delle trasferte presso la sede operativa lombarda. E' ammissibile?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, paragrafo "Spese di personale (voce di costo A)" delle Linee Guida di Rendicontazione stabilisce che, in linea con quanto previsto dai dispositivi attuativi, nel rispetto dell'obbligo di territorializzazione del POR FESR 2014-2020, la sede operativa in Lombardia (da costituirsi entro la data di trasmissione della rendicontazione deve essere quella in cui viene svolto il progetto pertanto anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso una sede operativa attiva sul territorio regionale. Di conseguenza, sono imputabili a progetto le ore lavorate da suddette risorse nel periodo in cui queste siano impegnate in attività inerenti al Progetto con ricadute in Lombardia presso la sede operativa lombarda.

7.6 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI MISSIONE: In quale categoria di spesa è possibile rendicontare viaggi e missioni?

Le spesa per viaggi e missioni non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste. Tali costi potranno essere coperti tramite i Costi Indiretti (voce di costo B- altri costi ammissibili), trattandosi di spese supplementari. Questi costi, ai sensi delle linee guida di rendicontazione vengono riconosciuti forfettariamente in funzione delle spese di personale (nella misura del 40% delle spese di personale ammissibili rendicontate), imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S.

7.7 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI DIVULGAZIONE: Si chiede se i costi sostenuti per la divulgazione nell'ambito di un evento di promozione dei risultati di un progetto siano ammissibili ai fini della rendicontazione. Le spese vive per l'allestimento delle conferenze stampe e spese accessorie per la predisposizione di brochure o altro materiale informativo?

Con riferimento all'ammissibilità dei costi di promozione e divulgazione dei risultati, da sostenere obbligatoriamente per dare ampia diffusione ai risultati dei progetti di ricerca ai fini della disseminazione del Progetto, si specifica che tali voci di spesa non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste dalle Linee Guida di Rendicontazione. Tali costi potranno essere coperti tramite i Costi Indiretti voce B - altri costi ammissibili, trattandosi di spese supplementari. Questi costi, ai sensi delle linee guida di rendicontazione vengono riconosciuti forfettariamente in funzione delle spese di personale (nella misura del 40% delle spese di personale ammissibili rendicontate), imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S.